

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ROSSI Raffaele, POLLASTRELLI, BONDI, BERTONE, DI MARINO, MODICA, MAFFIOLETTI, BERTI, BOLLINI, SCUTARI, DE SABBATA e BONAZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1978

Riforma dell'ordinamento delle Camere di commercio

ONOREVOLI SENATORI. — L'esigenza indilazionabile di una riforma delle Camere di commercio è universalmente avvertita.

Non si tratta soltanto di adeguare all'ordinamento democratico dello Stato repubblicano — con oltre trent'anni di ritardo — istituti che la legislazione del 1934 aveva modellato in coerenza con le concezioni del corporativismo fascista, stravolgendo l'originaria natura associativa. Si tratta di ripensare il ruolo dell'istituzione camerale (e di verificarne la validità) in uno Stato nel quale è avviata una profonda trasformazione delle strutture politiche e amministrative sulla base del decentramento e dell'esaltazione delle autonomie regionali e locali, punto di riferimento di ampie e diffuse forme di partecipazione democratica; in una società democratica articolata, nella quale gruppi, categorie e forze sociali danno vita a molteplici poli di aggregazione; in un Paese travagliato da una profonda crisi, da cui si può uscire stabilmente solo introducendo elementi di direzione democratica programmata dell'economia e assicurando una riqualificazione delle sue strutture produttive anche in rapporto ai collegamenti con il mercato internazionale e con le sue trasformazioni.

Con questa consapevolezza deve essere affrontato il tema della riforma delle Camere di commercio, che deve configurarsi — è stato detto — come una loro vera e propria « *rifondazione* ».

Deve in primo luogo essere radicalmente superato il carattere corporativo tuttora mantenuto dalle attuali Camere di commercio. Non è infatti ammissibile che siano affidate a organismi costituiti sulla base di rappresentanze di categorie sociali, e che ne sono per giunta espressione solo indiretta, funzioni pubbliche di carattere generale che spettano nel nostro ordinamento democratico alle assemblee elettive, espressione, ai diversi livelli dell'ordinamento, della volontà politica dell'intera collettività. Del tutto inaccettabile sarebbe in particolare la pretesa di assegnare a siffatti organismi una competenza generale nel campo dell'economia, sia che ciò conducesse a escludere da questo settore l'intervento delle assemblee regionali e locali (negando in tal modo in radice il principio della programmazione), sia che ciò venisse inteso come una rigida predeterminazione di forme di partecipazione alla definizione delle scelte programmatiche, che vanno mantenute più sciolte e

articolate e la cui disciplina spetta comunque ai poteri politici democratici ai diversi livelli. È del resto evidente, inoltre, che concezioni come quelle esposte condurrebbero, nella pratica, a contraddire totalmente alla scelta concorde delle forze politiche democratiche per l'istituzione di un livello intermedio fra comuni e Regioni con compiti essenzialmente di programmazione, e a svuotare o condizionare pesantemente le stesse funzioni programmatiche delle Regioni.

In secondo luogo va coraggiosamente superata l'attuale commistione, in parte ereditata dal fascismo ma ulteriormente aggravata negli anni successivi, fra funzioni pubbliche di tipo amministrativo, che vanno ricondotte all'amministrazione pubblica — centrale, regionale e locale — e compiti di natura « promozionale » che possono legittimamente affidarsi ad organi di natura associativa in una corretta concezione pluralistica. Quest'opera è stata avviata, nei limiti in cui era possibile al legislatore delegato in quella sede, con il decreto attuativo della legge 22 luglio 1975, n. 382. Deve essere completata recuperando all'amministrazione pubblica le altre funzioni di sua competenza oggi esercitate dalle Camere di commercio: ciò presuppone un riordino di tali funzioni con la loro distribuzione fra le diverse amministrazioni dello Stato (e la loro eventuale attribuzione, ove lo consiglino ragioni di razionalità dell'amministrazione stessa nello spirito del decentramento, ai poteri locali elettivi) anche in relazione ai processi di riordino e di riforma già previsti in una serie di settori, quali il commercio estero, la statistica, la disciplina del commercio, eccetera.

Deve essere rigorosamente garantita, in terzo luogo, l'effettiva rappresentatività, la democraticità e la piena autonomia delle nuove Camere di commercio, così da farne momenti di effettivo pluralismo ed espressione autentica, nelle diverse situazioni locali, delle imprese commerciali, industriali, artigiane ed agricole, le cui prospettive sono per tanta parte legate alla capacità di presenza sul mercato. Ciò richiede che gli organi delle Camere siano eletti direttamente dagli imprenditori; che le Camere possano

autonomamente determinare, entro i limiti della legge, i propri statuti; che esse siano liberate da controlli esterni, tranne che per quanto riguarda l'esercizio di talune funzioni di rilevanza pubblica eventualmente loro affidate. Ciò richiede al tempo stesso che sia attribuita alla competenza della Regione la determinazione delle circoscrizioni territoriali nel cui ambito le Camere di commercio si costituiscono; del peso relativo da attribuire di conseguenza nelle Camere a ciascuna categoria, in rapporto alla sua consistenza effettiva nella circoscrizione; delle modalità per le elezioni degli organi; nonché la formale approvazione degli statuti.

A queste linee fondamentali si ispira il disegno di legge che i presentatori sottopongono all'esame del Parlamento. Esso coerentemente prevede la soppressione delle attuali Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e la costituzione, in loro vece, di organismi del tutto nuovi, concepiti come strumenti al servizio delle imprese, e in primo luogo di quelle minori, per aiutarle a fronteggiare i difficili e complessi compiti che ad esse si pongono per il loro rapporto con il mercato interno e internazionale.

Organismi che non si sostituiscono in nessun modo alle responsabilità proprie dello Stato, nei suoi diversi livelli istituzionali, centrale, regionale e locale; nè alle libere associazioni professionali e sindacali delle categorie interessate; ma esercitano attraverso una aggregazione democratica interprofessionale delle categorie (e dunque, anche da questo punto di vista, non si giustificherebbe una inclusione di rappresentanti dei lavoratori dipendenti), una funzione che è direttamente collegata ai particolari interessi delle categorie imprenditoriali, ma che è nello stesso tempo interesse generale favorire e sollecitare.

Il disegno di legge che così si presenta non ha bisogno, ci sembra, di particolari illustrazioni ulteriori. Esso viene sottoposto al dibattito e al confronto, nella convinzione che rappresenti un utile contributo allo sforzo di ricerca e di elaborazione comune dal quale il nuovo ordinamento delle Camere di commercio dovrà scaturire.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le Camere di commercio sono enti associativi degli imprenditori del commercio, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura, istituiti in conformità con le norme della presente legge, nell'ambito di circoscrizioni territoriali definite con legge regionale.

Le Camere di commercio svolgono attività di assistenza degli imprenditori associati per quanto attiene ai loro rapporti con il mercato interno e internazionale, in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e dei programmi regionali di sviluppo, con speciale riguardo a servizi di studio, ricerca, consulenza tecnica e legale, indagini di mercato; nonché ad attività di stimolo e di assistenza alla costituzione di forme di associazionismo e di cooperazione, settoriale e intersettoriale, in particolare delle imprese minori, anche in relazione all'accesso al credito, alle facilitazioni di finanziamento, alla politica delle scorte, agli acquisti e alle vendite, alla creazione di strutture di servizi comuni, alla diffusione delle innovazioni tecnologiche e dei risultati della ricerca applicata.

Le Camere di commercio possono costituirsi parte civile nei processi per frode in commercio e istituire collegi arbitrali per le controversie economiche e commerciali.

Possono partecipare a enti, consorzi e aziende aventi lo scopo di promuovere e gestire mostre e fiere.

Le Camere di commercio possono svolgere attività di raccolta e di elaborazione di informazioni e di dati per il conseguimento dei fini istituzionali di cui al presente articolo. Su richiesta, devono fornire i dati e le informazioni di cui sopra agli organi nazionali preposti alla statistica, alle Regioni, agli enti locali.

Art. 2.

Le Camere di commercio esercitano le attribuzioni delle esistenti Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non trasferite alle Regioni ed ai comuni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di pubblicazione dei bollettini dei prezzi e dei protesti cambiari, di tenuta dei ruoli di mediatori, di periti ed esperti, di agenti e rappresentanti di commercio.

Presso le Camere di commercio è istituito un apposito ufficio che provvede alla tenuta del registro delle imprese e del registro delle ditte, ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti. L'ufficio è posto sotto la vigilanza del giudice delegato dal presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia ed è diretto da un funzionario della Camera di commercio designato dalla giunta camerale d'intesa con il giudice delegato.

La determinazione dell'organico indispensabile per il funzionamento dell'ufficio è sottoposta all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia. Le spese dell'ufficio sono a carico dello Stato.

Alle Camere di commercio possono essere affidati compiti particolari da parte dell'amministrazione centrale dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, sulla base di apposite convenzioni che devono prevedere anche l'attribuzione dei relativi mezzi finanziari.

Art. 3.

Le Camere di commercio sono rette da un consiglio eletto con voto diretto e segreto, per la durata di un quinquennio, dai titolari o dai legali rappresentanti delle imprese commerciali, industriali, artigianali ed agricole della circoscrizione iscritte nel registro delle imprese e delle ditte.

Il consiglio elegge nel suo seno una giunta, un presidente e un vice presidente. Elegge altresì un collegio dei revisori che esercita il controllo sulla gestione finanziaria e ne riferisce al consiglio.

Con legge regionale è definito il numero dei componenti del consiglio di ciascuna

Camera, nonchè la ripartizione fra le categorie interessate, in relazione all'effettiva consistenza numerica di esse nell'ambito della circoscrizione, assicurando in ogni caso la rappresentanza nel consiglio di tutte le categorie.

Con la stessa legge regionale sono dettate le norme elettorali che devono prevedere le modalità per:

- 1) la convocazione delle elezioni da parte della Giunta regionale;
- 2) la presentazione delle liste dei candidati;
- 3) l'elezione separata dei membri del consiglio attribuiti a ciascuna categoria;
- 4) le garanzie per la segretezza del voto;
- 5) l'adozione del criterio proporzionale nell'attribuzione dei seggi nel caso della presentazione di più liste concorrenti per la stessa categoria;
- 6) la proclamazione e la convalida degli eletti.

Art. 4.

Non possono far parte del consiglio delle Camere di commercio:

- a) i parlamentari, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni della circoscrizione;
- b) i dipendenti della Camera di commercio e delle istituzioni che la stessa Camera amministra;
- c) chi ha liti pendenti con la Camera di commercio e chi ne è fornitore o appaltatore.

Art. 5.

Le Camere di commercio sono rette da statuti, adottati da ciascun consiglio con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

In conformità con le disposizioni della presente legge gli statuti specificano i compiti di ogni Camera di commercio, ne regolano la vita e i rapporti fra gli organi e ne disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna.

Gli statuti sono adottati dai consigli delle Camere entro sei mesi dal loro primo insediamento. Sono trasmessi al Consiglio regionale che li approva, previa verifica della loro conformità con le norme di legge. Si intendono approvati qualora il Consiglio regionale non provveda entro tre mesi dal loro ricevimento. In ogni caso gli statuti vengono pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione a cura della Giunta regionale.

Con le stesse modalità sono adottate eventuali modifiche agli statuti.

Gli statuti dovranno prevedere in ogni caso una equilibrata composizione della giunta in relazione alla consistenza delle categorie esistenti nella circoscrizione; le necessarie garanzie di democraticità della vita e dell'organizzazione delle Camere stesse, con riguardo particolare alla pubblicità dei loro atti, alla riserva al consiglio dei fondamentali poteri decisionali in materia di bilancio e di patrimonio, di elezione e revoca della giunta e del collegio dei revisori, di regolamentazione del personale, ivi compresa l'eventuale nomina di un segretario generale e la definizione delle sue attribuzioni.

Art. 6.

In caso di gravi accertate irregolarità nello svolgimento delle funzioni attribuite alle Camere di commercio con l'articolo 2 della presente legge, la Giunta regionale invita il consiglio della Camera a porvi rimedio entro un congruo termine, trascorso infruttuosamente il quale essa dispone, su conforme parere del Consiglio regionale, lo scioglimento del consiglio della Camera e provvede contestualmente a nominare un commissario e ad indire le elezioni del nuovo consiglio entro e non oltre il termine di novanta giorni.

Art. 7.

Alle spese di funzionamento delle Camere di commercio si provvede:

- a) con eventuali rendite patrimoniali;
- b) con i diritti di segreteria stabiliti dalla tabella allegata alla presente legge;

c) con i corrispettivi dei servizi prestati e delle eventuali convenzioni;

d) con eventuali lasciti e contributi straordinari;

e) con i contributi associativi versati dalle imprese commerciali, industriali, artigiane e agricole iscritte nel registro delle imprese e delle ditte di cui all'articolo 3 della presente legge, nella misura stabilita dal consiglio delle Camere di commercio in rapporto alla loro capacità economica e produttiva.

Ciascuna Camera di commercio versa annualmente una somma corrispondente al 10 per cento delle proprie entrate complessive a un fondo di perequazione nazionale gestito presso l'Unione nazionale delle camere di commercio di cui al primo comma del successivo articolo 9, da un comitato eletto dai presidenti delle Camere di commercio. Tale fondo viene redistribuito per tre quarti fra le Camere di commercio nel cui ambito territoriale il reddito *pro capite* sia inferiore a quello nazionale e per un quarto per far fronte ad esigenze e necessità di singole Camere di commercio.

Art. 8.

Il trattamento economico e giuridico del personale delle Camere di commercio sarà regolato dalle norme di diritto privato sulla base della contrattazione collettiva.

Art. 9.

Le Camere di commercio costituiscono una Unione nazionale delle camere di commercio per il coordinamento e lo sviluppo delle loro attività, anche nel campo della raccolta ed elaborazione d'informazione e di dati di cui all'ultimo comma dell'articolo 1.

Lo statuto dell'Unione nazionale delle camere di commercio sarà approvato dall'assemblea dei presidenti delle Camere di commercio dopo essere stato sottoposto al parere di tutti i consigli camerati, da esprimersi entro il periodo di tempo di due mesi.

A far data dall'entrata in vigore della presente legge, è soppressa l'attuale Unione

italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Le funzioni ad essa affidate dallo Stato o da essa svolte per conto dello Stato, sono esercitate dall'amministrazione statale. Il personale relativo a tali attività è assegnato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618. Sono attribuiti al patrimonio dello Stato i beni relativi a tali funzioni.

Entro il 31 dicembre 1978 sarà definita l'attribuzione delle funzioni di cui al comma precedente ad organi ed amministrazioni dello Stato. Fino all'emanazione dei provvedimenti relativi, l'esercizio delle predette funzioni è assicurato da un comitato di cinque membri eletti dai nuovi presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nominati in applicazione dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Lo stesso comitato assume la gestione commissariale dell'attuale Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e provvede alla individuazione del personale e del patrimonio pertinente alle funzioni di cui sopra da attribuire allo Stato.

Detto comitato assicura altresì lo svolgimento dell'attività ordinaria, fino all'entrata in funzione degli organi dell'Unione nazionale delle camere di commercio di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

All'Unione suddetta sono attribuiti il personale e il patrimonio dell'attuale Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non assegnati allo Stato.

Art. 10.

Gli uffici provinciali di statistica sono trasferiti alle amministrazioni provinciali.

Tutte le funzioni consultive esercitate dalle attuali Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono soppresse.

Le rimanenti funzioni, attualmente esercitate dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, non trasferite alle Regioni ed ai comuni per effetto del decreto

del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e non attribuite alle Camere di commercio dalla presente legge sono esercitate dallo Stato e il relativo personale è assegnato alle amministrazioni statali e inquadrato nei ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618. Allo Stato passano altresì i beni ed il patrimonio pertinenti alle funzioni predette.

Entro il 31 dicembre 1979 sarà provveduto al riordino delle funzioni di cui al comma precedente ed alla loro attribuzione ai diversi uffici dell'amministrazione statale o agli enti locali, nonchè alla definizione delle modalità di trasferimento del personale di cui al precedente comma, degli uffici, dei beni e dei patrimoni relativi.

Art. 11.

Il personale delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato adibito alle funzioni trasferite in base all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o alla presente legge, è trasferito alle Regioni o agli enti locali preposti ad esercitare tali funzioni.

Le modalità del trasferimento saranno stabilite da provvedimenti adottati dalle Regioni.

Art. 12.

I mezzi finanziari attualmente assegnati dallo Stato alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e relativi allo svolgimento delle funzioni trasferite o delegate alle Regioni sono attribuite alle Regioni stesse che provvederanno ad assegnarli agli enti locali in rapporto alla distribuzione delle funzioni stesse.

Analogamente si provvederà per quanto attiene al patrimonio destinato all'espletamento delle suddette funzioni.

Art. 13.

Le attuali Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono soppresse alla data di entrata in vigore della presente legge.

Alla stessa data decadono le attuali amministrazioni delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

I presidenti delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura in carica in applicazione dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, assumono l'incarico di commissari straordinari.

Nel caso in cui non si sia proceduto alla nomina dei presidenti ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i commissari straordinari sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il presidente della Giunta regionale.

I commissari assicurano la gestione ordinaria dell'attività delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Provvedono sulla base della presente legge, assistiti da tre esperti nominati dalle Regioni, all'individuazione del personale nonché dei beni e del patrimonio da assegnare all'amministrazione statale, alle Regioni o agli enti locali e dei mezzi finanziari da attribuire alle Regioni.

Personale, beni e patrimonio delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, non trasferibili, sono attribuiti alle Camere di commercio costituite ai sensi della presente legge, non appena approvati i relativi statuti.

Alla stessa data gli organi elettivi delle Camere di commercio assumono la pienezza delle loro funzioni ed i commissari cessano dall'incarico.

Art. 14.

Le norme della presente legge si applicheranno nelle Regioni a statuto speciale compatibilmente con le competenze previste dagli statuti stessi.

Art. 15.

Alla data della prima domenica di aprile del 1979 sono indette le prime elezioni per la nomina dei consigli camerati.

TABELLA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA

- 1) Certificato di iscrizione o cancellazione nei registri, ruoli, ed elenchi tenuti presso le Camere di commercio od attestato desunto da detti registri.
- 2) Elenchi di nominativi desunti dai registri, ruoli ed elenchi camerati.
- 3) Atti, certificati e dichiarazioni non compresi in altre voci.
- 4) Visione dei registri, ruoli, od elenchi tenuti presso le Camere di commercio.
- 5) Diritto di urgenza per certificati ed atti da rilasciare in giornata qualora si sovverta a favore e su richiesta dell'utente il normale ordine cronologico di protocollo.
- 6) Diritto di urgenza speciale per il rilascio immediato (a vista) qualora si sovverta a favore e su richiesta dell'utente il normale ordine cronologico di protocollo.
- 7) Diritti di iscrizione nei registri, ruoli ed elenchi tenuti presso le Camere di commercio da corrispondere all'atto della domanda.
- 8) Carta di legittimazione per i viaggiatori di commercio.
- 9) Certificato di prezzi desunti da listini camerati.